

N. R.G. 7/2020

Tribunale di Bergamo

Seconda Sezione Civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

████████████████████

Presidente relatore

████████████████████

Giudice

████████████████████

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. 7/2020 promosso

da:

████████████████████ (c.f. ██████████) rappresentato e difeso dagli avv. ██████████ (codice fiscale ██████████), ██████████ (cod.fisc. ██████████) e ██████████ (codice fiscale ██████████) del Foro di Bergamo, presso lo studio dei quali, in Bergamo, ██████████ elegge domicilio

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 10.3.2020 da società ██████████ con sede legale in ██████████ (BG), Via ██████████ ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice e il termine non è ancora scaduto;

rilevato che con istanza depositata il 17/6/2020 l'Amministratore giudiziario e legale rappresentante della società ha chiesto l'autorizzazione al Tribunale a



proseguire il pagamento delle rate del debito tributario per IVA, già oggetto di definizione con l'Agenzia delle Entrate in data antecedente la data di apertura della procedura di concordato preventivo, al fine di non aggravare la massa dei creditori con le maggiori sanzioni in misura del 30% rispetto a quelle del 10% che verrebbero applicate qualora venisse interrotto il pagamento previsto delle rate;

esaminato il parere del Commissario giudiziale,

rilevato che la simulazione del piano proposto dalla società ricorrente a supporto della propria istanza, vagliata dal Commissario giudiziale, consente allo stato di ritenere che l'effettuazione di tali pagamenti non pregiudichi gli interessi della massa di creditori,

tenuto conto dell'orientamento espresso da Cass.n.44446/2019,

visto l'art.161 VII co. l.fall.,

autorizza

quanto richiesto.

Si comunichi.

Bergamo, 15/07/2020

Il Presidente

